

ART.20

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nella zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto di una percentuale pari al 60%.
2. Nelle frazioni ovvero nei nuclei abitati sparsi nei quali la raccolta avviene con sistemi diversi dal metodo del porta a porta (ad es: raccolta tramite cassonetti, punti di conferimento etc), tenuto conto della distanza media delle abitazioni dai punti di raccolta presenti, il tributo viene abbattuto forfettariamente del 30%.
3. Il tributo è abbattuto dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

Tipologia di riduzione	% di riduzione
a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.	20 %
b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20 %

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano – sia sulla superficie abitativa che sulle relative pertinenze - dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15,00% della parte variabile del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di aprile dell'anno di competenza ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.22

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Al tributo si applica una riduzione pari al 30 % nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Nel caso di utenze non domestiche stabilmente non utilizzate per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi, come risultante da oggettivi riscontri documentali e fattuali, si applica la tariffa 03 dell'allegato A) al presente regolamento.
4. Al fine di usufruire delle riduzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo l'utente è tenuto alla loro denuncia entro i termini di presentazione della dichiarazione del tributo.

ART. 23
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Al tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

Oggetto	Riduzione
a) Utenze non domestiche che provvedono alla separazione e conferimento della frazione umida in modalità separata rispetto ai rifiuti urbani indifferenziati.	5%
b) Negozi di alimentari e multi licenza ubicati nelle frazioni comunali.	100%
c) Luoghi di culto non adibiti all'ufficio settimanale di funzioni religiose durante l'intero anno solare.	100%

2. Non si procederà comunque all'applicazione di agevolazioni di importo inferiore ai 10 euro.

ARTICOLO 24
RIDUZIONI PER L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate direttamente dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni all'esercizio delle proprie attività previste dalle disposizioni statali in materia sanitaria, e comunque maggiormente esposte alle conseguenze economiche della crisi ancora in atto, le utenze ricadenti nelle categorie sottoindicate usufruiranno di una riduzione pari al 100% del tributo:

- cat. 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- cat. 2 – Cinematografi e teatri
- cat. 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- cat. 7 – Alberghi con ristorante
- cat. 8 – Alberghi senza ristorante
- cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
[ad esclusione delle attività di pompe funebri]
- cat. 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti tappeti, cappelli e ombrelli antiquariato
- cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- cat. 22 – Osterie, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
- cat. 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria
- cat. 30 – Discoteche e night club

2. Di escludere dal beneficio i contribuenti che, pur rientranti fra le categorie sopraindicate presentino posizioni di morosità nel pagamento del tributo relativamente agli anni di competenza 2018 e precedenti alla data di elaborazione della lista di carico di competenza dell'anno 2021, ad eccezione dei contribuenti che, pur essendo morosi, abbiano in corso un piano di rateizzazione regolarmente osservato per importi e scadenze delle rate.

3. Di applicare comunque la riduzione come sopra definita ai contribuenti che, pur essendo morosi alla data suindicata, dimostrino di sanare la propria posizione tramite il versamento dell'intera propria pendenza entro la scadenza della seconda rata del tributo.

4. Il finanziamento delle predette agevolazioni avverrà tramite l'utilizzo del risparmio relativo all'esercizio 2020 sul fondo funzioni fondamentali istituito con l'art.106 del D.L. n.34/2020 – per la parte dedicata alle agevolazioni TARI - ammontante ad € 54.477,09, del fondo allo scopo istituito dall'art.6 del D.L. n.73/2021 il cui ammontare, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale

di riparto, viene valutato in € 66.938,00 come da comunicazione IFEL e qualora non sufficienti da altri fondi statali erogati in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, qualora utilizzabili per la presente finalità, ovvero da fondi propri di bilancio.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.